

Trot. 7027  
27-2-2020



## *Il Ministro dell'Economia e delle Finanze*

### **DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO**

**VISTO** il decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140;

**VISTO** l'articolo 12 del predetto decreto-legge n. 79 del 1997, concernente "disposizioni per il potenziamento dell'amministrazione finanziaria e delle attività di contrasto dell'evasione fiscale";

**VISTO** il comma 1 del citato articolo 12, come sostituito dall'articolo 3, comma 165, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, successivamente modificato dall'articolo 1, comma 531, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in base al quale "*il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle somme riscosse in via definitiva correlabili ad attività di controllo fiscale, dei risparmi di spesa conseguenti a controlli che abbiano determinato il disconoscimento in via definitiva di richieste di rimborsi o di crediti d'imposta, delle maggiori entrate realizzate con la vendita degli immobili dello Stato effettuata ai sensi dell'articolo 3, comma 99, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché sulla base dei risparmi di spesa per interessi, calcolati rispetto alle previsioni definitive di bilancio e connessi con la gestione della tesoreria e del debito pubblico e con l'attività di controllo e di monitoraggio dell'andamento della finanza pubblica e dei flussi di bilancio per il perseguimento degli obiettivi programmatici, determina con proprio decreto le misure percentuali da applicare su ciascuna di tali risorse, per l'amministrazione economica e per quella finanziaria in relazione a quelle di rispettiva competenza, per l'anno 2004 e per l'anno 2005, per le finalità di cui al comma 2 e per il potenziamento dell'Amministrazione economica e finanziaria, in misura tale da garantire la neutralità finanziaria rispetto al previgente sistema*";

**VISTO** il successivo comma 2 del predetto articolo 12, il quale prevede che le somme derivanti dall'applicazione del comma 1, secondo modalità determinate con il decreto ivi indicato, affluiscono ad appositi fondi destinati al personale dell'Amministrazione economica e finanziaria in servizio presso gli Uffici adibiti alle attività di cui al citato comma 2 che hanno conseguito gli obiettivi di produttività definiti, anche su base monetaria, e che in sede di contrattazione integrativa sono stabiliti i tempi e le modalità di erogazione dei fondi determinando le risorse finanziarie da assegnare a ciascuno dei predetti Uffici in relazione all'apporto recato dagli Uffici medesimi alle attività di cui al comma 1;



**VISTO** l'articolo 5-octies del decreto-legge 16 ottobre 2017 n. 148, convertito dalla legge 4 dicembre 2017, n.172 concernente la norma interpretativa del comma 2 dell'art. 12 del citato decreto-legge n. 79/1997;

**VISTO** l'art. 67, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, che prevede dall'anno 2010 una riduzione del 20 per cento delle risorse previste da speciali disposizioni di cui all'allegato B del medesimo decreto legge n. 112/2008;

**VISTO** il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e successive modificazioni;

**VISTO** l'art. 9, comma 33 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010 n. 133;

**VISTO** l'articolo 4, comma 47, della legge 12 novembre 2011, n. 183;

**VISTO** il decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 157;

**VISTO** il terzo periodo del comma 7 dell'articolo 1 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 157, che stabilisce che *“subordinatamente alla realizzazione degli strumenti di monitoraggio e riscontro...cessano di avere applicazione per le agenzie fiscali, con riferimento all'attività svolta a decorrere dal 1° gennaio 2016, le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto-legge n.79 del 1997 riguardanti l'assegnazione di risorse per il potenziamento dell'amministrazione economica e finanziaria e per la corresponsione di compensi al personale dipendente.”*;

**CONSIDERATO** che in applicazione del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 157 è in corso di perfezionamento per le Agenzie Fiscali un apposito decreto che prevede l'assegnazione di risorse per il potenziamento dell'amministrazione finanziaria e per la corresponsione di compensi destinati all'incentivazione del personale, per un ammontare pari ad euro 210.183.114.

**CONSIDERATO** il quarto periodo del citato comma 7 ai sensi del quale *“Resta fermo quanto previsto dal citato articolo 12 per la quota di risorse rinvenienti dall'attività delle agenzie fiscali destinata al fondo di assistenza per i finanziari, al fondo di previdenza per il personale del Ministero dell'economia e delle finanze, al potenziamento ed alla copertura di oneri indifferibili dell'Amministrazione economico-finanziaria e del Corpo della Guardia di Finanza nonché quanto previsto dal medesimo articolo 12 in relazione all'incentivazione del personale del Ministero dell'economia e delle finanze cui continua a provvedersi annualmente con decreto ministeriale.”*;

**RITENUTO** di dover garantire, nel rispetto del quarto periodo, del comma 7, dell'articolo 1 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 157, le risorse da destinare al fondo di assistenza per i finanziari e al fondo di previdenza per il personale del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 9, comma 33, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010 n. 122.



**RITENUTO** di dover garantire, nel rispetto del quarto periodo, del comma 7, dell'articolo 1 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 157, le risorse da destinare al potenziamento ed alla copertura di oneri indifferibili del Ministero dell'economia e delle finanze e del Corpo della Guardia di Finanza di cui all'articolo 4, comma 47, della legge 12 novembre 2011, n. 183.

**RITENUTO** di dover garantire, nel rispetto del quarto periodo, del comma 7, dell'articolo 1 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 157, le risorse da destinare all'incentivazione del personale del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 12 del predetto decreto-legge n. 79 del 1997.

**RITENUTO** di dover provvedere per il ministero dell'economia e delle finanze alla determinazione della percentuale per l'assegnazione delle risorse per l'anno 2019, tenendo conto delle risultanze del rendiconto generale delle Amministrazioni dello Stato per l'esercizio finanziario 2017 e tenendo conto delle risorse destinate alla quota incentivante delle agenzie fiscali ai sensi articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 157;

**VISTO** l'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75, che prevede che *"... a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2011, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016..."*;

**CONSIDERATO** che in conseguenza della disapplicazione per le Agenzie fiscali delle disposizioni di cui al predetto articolo 12 e in applicazione del predetto articolo 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017, il limite giuridico delle risorse da destinare al personale dipendente del Ministero dell'economia e delle finanze ammonta ad euro 67.166.704;

**CONSIDERATO** che, sulla base dei dati del rendiconto generale delle Amministrazioni dello Stato per l'esercizio finanziario 2017 e della comunicazione dell'Ispettorato Generale del Bilancio prot. n. 26033 del 13 febbraio 2020, in cui sono riportati i dati comunicati dai Dipartimenti competenti relativi alle risorse di cui all'articolo 12, comma 1, del richiamato decreto-legge n. 79 del 1997, sulle quali applicare le misure percentuali, ammontano a:

1. 988.579.499,37 euro per i risparmi di spesa connessi a controlli che hanno determinato il disconoscimento di rimborsi o crediti d'imposta di cui all'allegata nota n. 26033 recante All. 3;
2. 19.403.530,00 euro per i risparmi di spesa per interessi di cui di cui all'allegata nota n. 26033 recante All. 2;



**RITENUTO** di applicare per l'anno 2017 nel rispetto del "*limite soglia*" previsto dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017, la misura complessiva dell'11,67 per cento per le risorse di cui ai precedenti punti 1) e 2);

**CONSIDERATO** che la predetta percentuale dell'11,67 per cento determina un ammontare complessivo di risorse pari a **117.591.208** euro;

**CONSIDERATO** che l'articolo 9, comma 33, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010 n. 122, destina la quota del 10 per cento delle risorse determinate ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del richiamato decreto-legge n. 79 del 1997, calcolata, nel rispetto del quarto periodo, del comma 7, dell'articolo 1 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 157, sull'ammontare complessivo delle risorse assegnate al Ministero dell'economia e delle finanze, al Corpo della Guardia di Finanza ed alle agenzie fiscali (euro 327.774.323), pari complessivamente ad euro **32.777.432** per metà al fondo di assistenza per i finanziari di cui alla legge 20 ottobre 1960, n. 1265 e, per la restante metà, al fondo di previdenza per il personale del Ministero dell'economia e delle finanze;

**CONSIDERATO** che, ai sensi dell'articolo 4, comma 47, della legge 12 novembre 2011, n. 183, una quota del 20,81% del predetto importo di euro 117.591.208, ridotte ai sensi dell'articolo 9, comma 33, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, nel rispetto del quarto periodo, del comma 7 dell'articolo 1 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 157, viene destinata al potenziamento ed alla copertura di oneri indifferibili dell'Amministrazione economico e del Corpo della Guardia di Finanza;

**CONSIDERATO** che l'ammontare massimo di risorse da destinare alle predette finalità, compatibile con gli obiettivi programmatici, per l'anno 2017 è di euro **117.591.208** da riferire quanto a euro **67.166.704** al Ministero dell'Economia e delle finanze, ivi compreso l'Ufficio del Gabinetto, quanto ad euro **16.388.716** al fondo di assistenza per i finanziari di cui alla L. 1265/1960, quanto ad euro **16.388.716** al fondo di previdenza del Ministero dell'economia delle finanze, quanto ad euro **17.647.072** al potenziamento ed alla copertura di oneri indifferibili dell'Amministrazione economico e del Corpo della Guardia di Finanza;

**TENUTO PRESENTE** che la distribuzione di tali risorse non supera i limiti fissati a legislazione vigente come evidenziato nei prospetti sotto indicati:

Assegnazioni 2004 (DM 7 LUGLIO 2005)		
Potenziamento	incentivi personale	totale
39.900.000,00	407.100.000,00	447.000.000,00



<b>Assegnazioni ANNO 2008 (D.M 10 SETTEMBRE 2008)</b>		
Potenziamento	incentivi personale	totale
35.910.000,00	366.390.000,00	402.300.000,00

<b>Assegnazioni 2008 ridotte ai sensi dell'art. 67, comma 3, dl 112/2008</b>		
Potenziamento	incentivi personale	totale
28.728.000,00	293.112.000,00	321.840.000,00
<b>Assegnazioni ANNO 2010 (D.M 6 OTTOBRE 2010) (rispetto art. 9, comma 33, D.L. 78/2010)</b>		
Potenziamento	incentivi personale	totale
25.852.000,00	263.804.000,00	289.656.000,00

<b>Assegnazioni da risultanze rendiconto 2015 (rispetto del limite soglia anno 2009)</b>		
Potenziamento	incentivi personale	totale
31.776.748,00	265.202.205,00	296.978.953,00

<b>Assegnazioni da rendiconto 2016 (rispetto del limite soglia 2015)</b>		
Potenziamento	incentivi personale	totale
29.794.685,92	265.202.204,36	294.996.890,28

<b>Assegnazioni da rendiconto 2017 (rispetto del limite soglia 2016)</b>		
Potenziamento	incentivi personale	totale
<i>Agenzie Fiscali</i> 12.262.281,00*	197.920.834,00*	210.183.114,00*
MEF 17.647.072,00	67.166.704,00	84.813.776,00
TOTALE		294.996.890,00

\* Di cui al DM Agenzie Fiscali (cfr. art. 1, comma 7, L. 157/2015)

**CONSIDERATI** gli obiettivi e le linee strategiche dell'azione amministrativa indicati nella Direttiva Generale per l'anno 2017;

**CONSIDERATO** che alla realizzazione degli obiettivi fissati dalla predetta Direttiva e dal citato Atto di indirizzo ha contribuito l'azione degli Uffici adibiti alle attività di cui all'articolo 12, comma 1, del richiamato decreto-legge n. 79 del 1997;

**TENUTO CONTO** che detti Uffici hanno conseguito gli obiettivi connessi alle attività di cui all'articolo 12, comma 1, del richiamato decreto-legge n. 79 del 1997, come illustrato nella tabella A allegata al presente decreto;

**CONSIDERATO** che si è provveduto alla verifica del raggiungimento degli obiettivi di produttività in termini monetari in correlazione alle attività indicate nella richiamata tabella A;

**CONSIDERATO** che la contrattazione integrativa terrà conto, ai sensi dell'articolo 5 del presente decreto ai fini della corresponsione dei trattamenti economici accessori, del rapporto di correlazione tra i trattamenti da erogare e il maggiore impegno e responsabilità nello svolgimento di prestazioni lavorative fissando delle percentuali differenziate in rapporto al contributo del personale in servizio ivi compreso il personale con qualifica dirigenziale;

**TENUTO CONTO**, altresì, della rilevanza dell'impegno richiesto al personale in relazione alle attività svolte ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79 e successive modificazioni;

**CONSIDERATO** che per l'anno 2017 risulta rispettato il limite posto dall'articolo 1, comma 531, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dall'articolo 1, comma 189, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, nonché quello di cui all'articolo 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017;

## **D E C R E T A**

### **Articolo 1**

La percentuale da applicare sulle risorse riferite al rendiconto generale delle Amministrazioni dello Stato per l'esercizio finanziario 2017 è individuata nella misura dell'11,67 per cento.

### **Articolo 2**

Ai sensi dell'art. 9, comma 33, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78 convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010 n. 122 una quota pari ad euro **32.777.432** dell'importo complessivo derivante dall'applicazione dell'art. 1 è destinato per euro **16.388.716** al fondo di



assistenza per i finanziari di cui alla legge 20 ottobre 1960, n. 1265 e per euro **16.388.716** al fondo di previdenza del personale del Ministero dell'economia e delle finanze.

### Articolo 3

Ai sensi dell'articolo 4, comma 47, della legge 12 novembre 2011, n. 183 una quota pari ad euro **17.647.072** dell'importo complessivo derivante dall'applicazione degli articoli 1 e 2 è destinato al potenziamento e alla copertura di oneri indifferibili dell'Amministrazione economica e del Corpo della Guardia di Finanza.

La distribuzione delle quote tra l'Amministrazione economica e il Corpo della Guardia di Finanza è stata determinata sulla base delle unità di personale in servizio al 31 dicembre 2018 rilevate dal Conto Annuale.

La predetta quota (euro **17.647.072**) è destinata al potenziamento ed alla copertura di oneri indifferibili ripartita tra le strutture del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'importo di euro **2.502.961** come di seguito suddivisi ed euro **15.144.111** al Corpo della Guardia di Finanza:

UFFICI	POTENZIAMENTO (Art. 4, comma 47, DL.183/2011)
Gabinetto	25.590,08
Dip. Amministrazione generale del personale	894.295,90
Dipartimento del tesoro	127.433,45
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato	767.379,42
Dipartimento delle finanze	688.262,15
<b>TOTALE Ministero (Gabinetto e Dipartimenti)</b>	<b>2.502.961,00</b>
<b>Corpo della Guardia di Finanza</b>	<b>15.144.111,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>17.647.072,00</b>

#### Articolo 4

Il restante importo, derivante dall'applicazione dei precedenti articoli, pari a euro **67.166.704** comprensivo degli oneri a carico dell'Amministrazione, è destinato al fondo per il trattamento accessorio del personale del Ministero dell'economia e delle finanze.

La suindicata distribuzione di risorse tiene conto delle prestazioni rese in relazione alla riduzione delle risorse disponibili.

Resta ferma l'applicazione dell'art.23, comma 2, del d.lgs. 75/2017.

#### Articolo 5

Ferma restando la indicata ripartizione, la contrattazione integrativa individua i tempi e le modalità di erogazione delle risorse destinate all'incentivazione del personale di cui all'articolo 4. La contrattazione assicura, altresì, criteri di differenziazione in relazione al raggiungimento degli obiettivi ed all'apporto individuale anche tenendo conto del rapporto del contributo del personale in servizio presso gli Uffici le cui competenze, sulla scorta degli atti di organizzazione interna, sono direttamente correlate alle attività di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79 e successive modificazioni.

La contrattazione integrativa stabilisce, inoltre, nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla vigente normativa la quota da attribuire al personale dirigente. In conformità a quanto previsto dal decreto legislativo n.150/2009 e s.m. la successiva ripartizione assicura il rispetto di criteri di selettività, tenendo conto delle risultanze dei sistemi di valutazione e del contributo dei dirigenti preposti agli Uffici le cui competenze, sulla scorta degli atti di organizzazione interna, sono direttamente correlate alle attività di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79 e successive modificazioni ed integrazioni. Al personale dirigente di prima fascia è assegnata una quota, in misura da stabilire fino al 10% del totale delle risorse destinate alla dirigenza.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione.

Roma, li

26 FEB. 2020

  
IL MINISTRO

## Tabella A

Attività svolte in attuazione dell'art. 12, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni ed integrazioni

	Unità	Maggiori entrate e risparmi di spesa realizzate in relazione agli obiettivi	Quota incentivi personale
<b>Risparmi di spesa connessi a controlli che hanno determinato il disconoscimento di rimborsi o crediti d'imposta</b>  <b>Risparmi di spesa per interessi calcolati rispetto alle previsioni definitive di bilancio e connessi con la gestione della tesoreria e del debito pubblico e con l'attività di controllo e monitoraggio dell'andamento di finanza pubblica e dei flussi di bilancio - Vendita immobili (Direttiva generale per l'azione amministrativa e la gestione)</b>		1.007.983.029,37	67.166.703,88
Attuazione della riforma del sistema tributario; funzionamento degli organi di giustizia tributaria	2.321		
Studio e ricerca; emanazione direttive, linee guida, pareri e circolari; elaborazione di statistiche	730		
emissione e gestione del debito pubblico interno ed estero; analisi dei problemi inerenti alla gestione del debito pubblico interno ed estero ed al funzionamento dei mercati finanziari; coordinamento e vigilanza dell'accesso ai mercati finanziari; rapporti con gli organismi internazionali; contrasto all'attività di riciclaggio; prevenzione frodi carte di pagamento	876		
attività ispettive e di vigilanza in materia finanziaria, contabile e lotta all'evasione	630		
Contenimento della crescita di talune spese del Bilancio dello Stato e degli altri Enti appartenenti	1.159		



all'aggregato della Pubblica Amministrazione (regola del 2 per cento, spese per consumi intermedi, consulenze, auto di servizio, ecc.)			
monitoraggio ed analisi della spesa delle Pubbliche Amministrazioni anche con riferimento al settore sanitario; predisposizione, gestione e rendicontazione del bilancio dello Stato; attività di rilevazione, analisi, verifica e valutazione dei costi; gestione dei conti di tesoreria e monitoraggio dei flussi	1.760		
analisi, verifica e monitoraggio dei costi del personale pubblico e attività connesse alle spese per il pagamento degli stipendi nonché controlli in materia pensionistica	1.647		
analisi della disciplina di contabilità delle pubbliche amministrazioni e relative attività informatiche; razionalizzazione degli acquisti delle Pubbliche Amministrazioni e connessi sistemi informativi; controlli, vigilanza e verifiche anche ispettive	1.133		

